




Comune di Loano

(Provincia di Savona)

SERVIZIO
AFFARI LEGALI



Prot. N° 0044688
Cat. V Classe 1

Loano, il 29/11/2019

All'Onorevole
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona
Piazza Angelo Barile 1
17100 Savona

All'Onorevole
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia
Via XXV Aprile, 67
18100 Imperia

All'Onorevole
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova
Piazza Portoria, 1
16121 Genova

All'Onorevole
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
della Spezia
Viale Italia, n. 142
19100 La Spezia

Oggetto: Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo aperto di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio del Comune di Loano

Si porta a conoscenza degli Spettabili Consigli dell'Ordine degli Avvocati in indirizzo che con la determinazione dirigenziale n. 157/Area 1 del 21/11/2019 (all.1) è stato approvato l'avviso in oggetto (all.2).

Il predetto avviso è consultabile all'Albo pretorio *on line* sul sito istituzionale dell'Ente www.comuneloano.it, all'apposita sezione "Avvisi".

Le domande di iscrizione (all.3) dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12 del 13/12/2019.**

Si chiede cortesemente di darne la massima diffusione.

Distinti saluti.

Il Dirigente

BARBUSCIA ROSETTA



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 157

Area 1

Servizio Affari Legali

Determina registrata
in data 21/11/2019

Oggetto: AFFARI LEGALI - AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI DA CUI ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI LEGALI.

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 287/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

PREMESSO CHE:

- per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, l'Ente può trovarsi nella condizione di resistere o promuovere giudizi in materia civile, penale, amministrativa, lavoro e tributaria, comprese eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui è parte offesa;
- la rappresentanza in giudizio è un diritto irrinunciabile della Pubblica Amministrazione che deve tutelare i propri diritti ed assicurare all'Ente il patrocinio legale, l'assistenza e la difesa nelle controversie che si instaurano tra l'Ente e soggetti terzi;
- il contenzioso cui ogni anno l'Ente deve far fronte è costituito da diverse decine di giudizi in tutte le materie sopra citate, di competenza del Giudice Ordinario, delle Magistrature Speciali e/o Superiori;

DATO ATTO CHE:

- per le controversie nati al Giudice di Pace, attive e passive, di valore inferiore a 5.200,00 euro con Determinazione dirigenziale n. 123/Area 1 del 23/10/2018 è stato affidato l'incarico della

rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa dell'Ente fino alla data del 31/12/2019;

- in prossimità di tale scadenza, con Determinazione dirigenziale n. 146/Area 1 del 31/10/2019 è stata avviata la procedura finalizzata ad acquisire candidature sul mercato per l'affidamento del servizio sopra rappresentato per l'annualità 2020 eventualmente rinnovabile per una ulteriore annualità;

DATO inoltre ATTO CHE per le controversie nanti le Commissioni Tributarie provinciali e regionali l'Amministrazione si avvale della rappresentanza tecnica dei propri funzionari opportunamente delegati dal Sindaco *pro tempore*;

DATO ATTO CHE

- la normativa in materia, rivisitata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti ed appalti pubblici, pur statuendo che le disposizioni del Codice non si applicano alle concessioni dei servizi legali cd. "contratti esclusi" (art.17 "esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi"), all'art.4 stabilisce che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, trasparenza...";

- il richiamato art. 17 del d.lgs. n. 50/2016, alla lettera d) qualifica espressamente come servizi legali anche la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione e la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario o in presenza di una elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria;

- la proposta di atto di regolazione sottoposto a consultazione pubblica in data 10/04/2017 da ANAC – Autorità nazionale Anticorruzione avente ad oggetto "Affidamento di servizi legali", dalla quale si evince che anche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento;

- le Linee Guida n. 12 di ANAC del 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", con riferimento all'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, considerano la costituzione di elenchi di professionisti tra le migliori pratiche per l'affidamento dei suddetti servizi e delineano le modalità di costituzione degli stessi, tali da garantire la conformità ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATE integralmente:

- la Determinazione dirigenziale n. 123/Area 1 del 06/10/2017 con cui è stato approvato l'"Avviso per la costituzione di un albo di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio del Comune di Loano";

- la Determinazione dirigenziale n. 153/Area1 del 01/12/2017 con cui è stato approvato l'Albo avvocati 2017-2018 per il conferimento di incarichi legali per il patrocinio dell'Ente;

- la Determinazione dirigenziale n. 197/Area 1 del 31/12/2019 di approvazione con riserva dell'Albo Avvocati 2019 e la determinazione dirigenziale n. 4/Area 1 del 24/01/2019 di approvazione definitiva dell'Albo Avvocati 2019;

ATTESO CHE l'Albo costituito è soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno, in quanto è interesse dell'Ente disporre al 1° gennaio di ciascun anno di un Albo professionisti aggiornato;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'aggiornamento dell'Albo in questione entro il 31/12/2019, attraverso la disamina esclusivamente delle nuove domande pervenute e delle eventuali richieste di aggiornamento dei professionisti già iscritti all'Albo, al fine di verificare il possesso dei requisiti di professionalità necessari, a garanzia della qualità delle prestazioni professionali da rendere all'Ente, mantenendo la sua configurazione di albo aperto e suddiviso in sezioni per materia;

RITENUTO altresì opportuno individuare quali requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo la specifica e comprovata esperienza nelle materie di interesse del Comune di Loano, l'iscrizione all'albo professionale da almeno tre anni, o, in alternativa, l'aver svolto attività professionale nell'interesse di pubbliche amministrazioni come meglio specificato nell'Avviso allegato;

DATO ATTO che il Comune di Loano si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'albo, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'Ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico;

CONSIDERATO quindi necessario procedere all'approvazione dell' *"Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'albo aperto di avvocati esterni, per il conferimento di incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio del comune di Loano"* allegato agli atti della presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 20 giorni;

VISTO il D.M. 10/03/2014, n. 55, in materia di determinazione dei compensi per la professione forense;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di *"Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'albo aperto di avvocati esterni, per il conferimento di incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio del comune di Loano"*, allegato agli atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI PUBBLICARE l'avviso allegato parte integrante della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Loano per almeno venti giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line – Sottosezione "Avvisi";

DI TRASMETTERE copia del presente Avviso agli Ordini Professionali degli Avvocati delle province di Savona, Imperia, Genova e La Spezia;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., pubblicando l'Avviso alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale – sottosezione "Altri contenuti" - "dati ulteriori";

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Affari Legali
BARBUSCIA ROSETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.62/2005

AVVISO PUBBLICO

PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E
SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LOANO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI

Visto il D. lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/ 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ di approvazione del presente avviso

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Loano intende procedere all'aggiornamento dell'Albo aperto di avvocati esterni, approvato definitivamente con determinazione dirigenziale n. 4 del 24/01/2019, divenuta esecutiva in pari data, cui attingere al fine di conferire incarichi di assistenza e patrocinio, anche presso le giurisdizioni superiori, per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali il Comune di Loano è parte, nonché di difesa dei dipendenti dell'Ente, ivi compresi i dirigenti, e il Segretario Generale, nei casi previsti dal CCNL, nonché per incarichi di consulenza in materia legale;

che l'aggiornamento si rivolge esclusivamente a professionisti non già iscritti all'Albo in virtù di precedenti Avvisi, i quali non dovranno pertanto ripresentare domanda di iscrizione, salvo gli stessi ritengano dover aggiornare le informazioni già in possesso dell'Ente (c.v. sezioni di iscrizione etc...).

Art. 1 – Oggetto

L'Albo è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti sezioni:

- A) contenzioso amministrativo;
- B) contenzioso civile;
- C) contenzioso del lavoro;
- D) contenzioso penale;
- E) contenzioso tributario.

L'Albo, formulato in ordine alfabetico e suddiviso per sezioni, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, che avrà valore anche di comunicazione positiva per gli avvocati ammessi all'Albo.

L'Albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi, ma individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere per l'eventuale affidamento di prestazioni di servizi legali. Pertanto l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'albo non comporta alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione al professionista di alcun diritto in ordine all'eventuale

conferimento.

I Professionisti saranno inclusi nelle sezioni dell'Albo in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

I Professionisti potranno altresì dichiarare la propria iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di iscrizione avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A. ;
- essere regolarmente iscritti, come singoli od associati, all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno 3 anni;
- in alternativa al requisito di iscrizione all'Ordine, aver espletato almeno n. 3 patrocini di Enti Locali o/o di altre pubbliche amministrazioni nell'arco degli ultimi tre anni;
- esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da dimostrarsi tramite curriculum vitae e professionale;
- non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziario promosso contro il Comune di Loano;
- non aver riportato condanne, anche con sentenza ex art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
- insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- essere in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione.

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.

Art. 3 – Modalità e Termini di Partecipazione

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio della domanda di iscrizione all'Albo aperto di avvocati esterni del Comune di Loano da redigersi in carta libera

esclusivamente sul fac-simile allegato (All. 1), scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, indicando il/i settore/i giuridico-legale/i (amministrativo, civile, lavoro, penale, tributario) per il/i quale richiede l'iscrizione (**massimo due settori**).

La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da:

- a) fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) copia della più recente quietanza di pagamento relativa alla polizza assicurativa per rischi professionali;
- d) il Curriculum Vitae **datato e sottoscritto**, in formato europeo utilizzando il modello scaricabile al seguente indirizzo <https://europass.cedefop.europa.eu/it>.

In caso di società o associazione professionale la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli Avvocati; i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione, avendo cura di allegare tutti i documenti sopra richiamati.

Si specifica altresì che il Professionista che chiedi l'iscrizione come singolo non potrà successivamente richiedere – in caso di affidamento di incarico – che il pagamento dei propri compensi venga effettuato a favore di una società o associazione professionale dei quali faccia parte;

La domanda ad oggetto: "Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio del Comune di Loano" ed i relativi allegati prodotti in formato PDF non modificabile, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire tramite PEC, al seguente indirizzo: loano@peccomuneloano.it.

In alternativa, la domanda suddetta potrà essere presentata, in formato cartaceo e debitamente sottoscritta a mano, dovrà pervenire:

- tramite consegna a mano presso il Servizio Protocollo del Comune di Loano, Piazza Italia 2, Loano, che rilascerà apposita ricevuta;
- tramite posta raccomandata indirizzata a: Comune di Loano – Servizio Affari Legali – Piazza Italia 2 – 17025 Loano (SV).

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 13/12/2019.

In caso di presentazione diretta della domanda farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio comunale accettante. Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali a seguito di sciopero, il termine deve intendersi prorogato automaticamente a quello successivo alla sua cessazione. Il verificarsi di tale circostanza sarà accertato dall'Amministrazione.

Art. 4 – Aggiornamento dell'Albo Avvocati.

Le domande di nuova iscrizione, complete - conformi e correttamente pervenute, saranno esaminate dal Dirigente del Servizio Affari Legali con l'ausilio del Referente del Servizio.

I professionisti già iscritti all'Albo Avvocati non sono tenuti a ripresentare la domanda di partecipazione.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti.

L'Albo aggiornato avrà valore per tutto il 2020 e sarà soggetto a revisione annuale previo esame delle nuove istanze pervenute.

L'approvazione dell'Albo Avvocati aggiornato avverrà a cura del competente Servizio entro il 31 dicembre 2019.

Art. 5 – Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi saranno conferiti ai professionisti iscritti nell'Albo come sopra aggiornato con atto dirigenziale e il relativo mandato verrà conferito dal Sindaco, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.

Per il conferimento dell'incarico, fermo restando il carattere fiduciario del medesimo, si attingerà dall'elenco tramite formale richiesta di preventivo ad almeno tre avvocati, tenendo conto di:

- a) specializzazioni per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto e dichiarate/a nei curricula;
- b) minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
- c) consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) rotazione;
- e) foro di competenza;
- f) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Al momento dell'invio della proposta di incarico da parte del Comune di Loano, il professionista dovrà far pervenire all'Ente formale dichiarazione di accettazione e, contestualmente, redigere un preventivo analitico articolato per fasi di giudizio, se previste, precisando altresì l'eventuale richiesta di spese generali oltre agli accessori di legge, se dovuti, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio Affari Legali.

Il Professionista dovrà inoltre fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, rendere noto il grado di complessità dell'incarico, nonché assumere l'impegno ad informare per iscritto l'Ente su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, ovvero tutto quanto richiesto in caso di incarico di consulenza.

Il Professionista si impegna altresì a presentare, unitamente al preventivo, copia della polizza contro i rischi professionali ovvero confermare la validità di quella presentata in copia all'atto di iscrizione al presente Albo.

Il Comune di Loano si riserva la facoltà di derogare ai suddetti principi per le seguenti motivazioni, indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. quando il procedimento intrapreso sia suscettibile di riunione con altro precedente affidato a professionista esterno per la rappresentanza e la difesa dell'Ente. Al medesimo professionista potrà dunque essere affidata anche la nuova controversia, così come nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
2. quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare difficoltà e complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento al professionista che già ha trattato in passato, con risultati positivi, la medesima materia per conto dell'Ente;
3. quando il procedimento implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ragion per cui si renda opportuno il ricorso all'apporto del professionista di particolare e comprovata esperienza, eventualmente anche al di fuori del presente Albo.

Art. 6 – Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Albo Avvocati.

L'incarico professionale si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di incarico. Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Albo potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con il Comune di Loano;
- abbiano patrocinato, successivamente all'iscrizione all'Albo, giudizi contro il Comune di Loano;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento.

Art. 7 – Determinazione del compenso

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio.

Al fine della quantificazione dei compensi, dovrà essere tenuto in debito conto quanto previsto dal Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al Decreto Ministero della Giustizia 10/03/2014, n. 55. Eventuali maggiorazioni di parcella, ad esempio in casi di controversie su materie di particolare complessità o che implicino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate e dovranno essere concordate con l'Ente prima dell'affidamento dell'incarico.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali dovrà essere comunque ispirato a criteri di maggior convenienza per il Comune di Loano in termini di rapporto tra qualità del servizio professionale offerto e onere economico posto a carico dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della L. 247/2012 che sancisce il principio di autonomia privata nella definizione del compenso professionale.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti o società professionale, questi matureranno un unico compenso.

La liquidazione del compenso avverrà di norma al deposito della sentenza, salva la corresponsione di un eventuale anticipazione non superiore al 20% del corrispettivo pattuito, previa emissione di apposita fattura elettronica.

Art. 8 – Obblighi del professionista

Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

1. a comunicare prontamente al Servizio Affari Legali del Comune di Loano l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato

come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;

2. a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii., nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
3. a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
4. in caso di sentenza sfavorevole, anche parzialmente, per il Comune di Loano, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
5. in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore a quanto convenuto in sede di preventivo, la maggior somma verrà corrisposta al legale incaricato a condizione che il ricorrente adempia spontaneamente e previamente al pagamento di quanto disposto dal Tribunale;
6. in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato si impegna a predisporre la diffida volta ad ottenere il pagamento delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati;
7. alla stipula del disciplinare d'incarico, nel quale verrà nominato Responsabile Esterno del Trattamento dati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché al pagamento di tutte le spese inerenti alla stipula di tale atto, bolli compresi, nessuna eccezione od esclusa, senza diritto di rivalsa.

Art. 9 – Pubblicazione e Comunicazioni

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Loano nonché sul sito istituzionale dell'Ente: www.comuneloano.it.

L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali. Dell'esito dell'avviso pubblico sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Loano.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13, D.Lgs. 30/06/2003, n.196, per quanto applicabile, e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare dei dati: Comune di Loano – Piazza Italia, 2 – 17025 Loano (SV); Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Affari Legali dott.ssa Rosetta Barbuscia, alla quale potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e all'art. 15 del Regolamento UE 679/2016.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (c.v., determine di impegno) sul sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12 – Informazioni

Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Servizio Affari Legali (dott.ssa Marisa Pastorino - recapito telefonico: 019/675694+268; affarilegali@comuncloano.it).

Il Dirigente

dott.ssa Rosetta Barbuscia

Al Comune di Loano
Piazza Italia, 2
I7025 Loano (SV)

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
partita iva _____
residente nel Comune di _____ Prov. _____
Via/Piazza _____
con Studio nel Comune di _____ Prov. _____
telefono _____
fax _____ email _____
pec _____

CHIEDO

di essere iscritto/a nell'elenco degli avvocati libero professionisti per l'affidamento di incarichi di difesa in giudizio del Comune di Loano e dei dipendenti dello stesso.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76), io sottoscritto/a,

DICHIARO

- 1) di possedere cittadinanza _____;
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
(Indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione);
- 3) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 4) di aver conseguito l'abilitazione alla professione in data _____ presso _____;
- 5) di essere iscritto all'Ordine Professionale degli Avvocati di _____ da almeno tre anni ovvero di aver espletato almeno n. 3 patrocinii di Enti Locali e/o di altre pubbliche amministrazioni nell'arco degli ultimi tre anni;

- 6) di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: sì no
- 7) di essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 8) di non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, cause pendenti civili, penali o amministrative contro il Comune di Loano;
- 9) non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- 10) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- 11) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- 12) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
- 13) di essere a conoscenza dell'insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 14) di garantire al Comune, attraverso comunicazioni di posta elettronica o via fax, l'aggiornamento costante dell'andamento del giudizio dopo ogni udienza e su ogni evento che riguarda la causa;
- 15) che le dichiarazioni rese nel curriculum vitae allegato alla presente domanda corrispondono al vero;
- 16) di avere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, stipulata con la seguente Compagnia assicuratrice per un massimale di
- 17) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nell'avviso della procedura in oggetto;
- 18) di essere consapevole che l'accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro il Comune di Loano comporterà la cancellazione dall'elenco;
- 19) di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art.13, D.Lgs. 30/06/2003, n.196, per quanto applicabile, e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi e a tali fini ne autorizza il trattamento da parte del Comune di Loano;
- 20) di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Loano di conferire incarichi al sottoscritto,
- 21) di chiedere l'iscrizione nell'elenco del o dei seguenti settori:
 - a. diritto amministrativo
 - b. diritto civile
 - c. diritto del lavoro
 - d. diritto penale
 - e. diritto tributario

Allego:

1. fotocopia di valido documento d'identità personale;
2. fotocopia del codice fiscale;
3. copia della più recente quietanza di pagamento relativa alla polizza assicurativa per rischi

professionali;

4. curriculum vitae, datato e sottoscritto.

Data

(firma)